

## **DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

### **Descrizione**

Il distributore automatico è un macchinario che eroga prodotti selezionati dall'utente previo il omudipagamento dello stesso indicato sul distributore. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e la L.R. 18.05.2006 n. 5, la vendita di prodotti mediante distributori rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio, al pari delle vendite per corrispondenza - tramite televisione o altri

sistemi di comunicazione -, la vendita diretta al domicilio dei consumatori e il commercio mediante distributori automatici.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 114 suddetto, si distinguono **due tipologie di vendita per mezzo di apparecchi automatici:**

- la vendita effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è considerata, a tutti gli effetti, come apertura di un nuovo esercizio di vendita al dettaglio e, pertanto, soggetta alla disciplina generale prevista per il Commercio al dettaglio
- la vendita effettuata in locale appositamente attrezzato ed adibito esclusivamente al consumo degli alimenti presenti nel distributore, è considerata attività di somministrazione e, pertanto, soggetta alla relativa disciplina. Rientra in tale casistica anche la vendita di bevande sciolte. In tali casi, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Si evidenzia, inoltre, che:

- la vendita mediante apparecchi automatici di sigarette è ammessa da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e da parte dei rivenditori di generi di monopolio, all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze, ovvero all'interno di pubblici esercizi, siti nella zona di influenza della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino, su conforme parere dell'Ispettorato compartimentale;
- se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, bisogna osservare le norme sull'occupazione del suolo pubblico.

### **Prerequisiti**

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, morali e professionali. In particolare, per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico **non alimentare** è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico **alimentare**, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali.

### **Requisiti strutturali**

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di **agibilità con destinazione d'uso** compatibile con l'attività stessa.

L'attività deve essere svolta nel **rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni** (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).

### **Requisiti igienico sanitari**

Nel caso l'apparecchio sia un distributore automatico e semiautomatico di sostanze alimentari e bevande, resta soggetto alle disposizioni di cui all' articolo 32 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 , secondo il quale tali macchinari devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
  - avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
  - avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
  - avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
    - delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4°C;
    - delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a -18°C;
    - delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65°C, o comunque non inferiore a + 60°C, ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;
  - essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
  - avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.
- Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza.

Della installazione dei suddetti distributori deve essere data, infine, comunicazione scritta all'autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria.

### **Cosa occorre fare**

**Le istanze, comunicazioni, DUAAP e relativi allegati devono essere presentati al SUAP in modalità telematica attraverso il portale [www.sardegناسuap.it](http://www.sardegناسuap.it);**

L'esercizio dell'attività è subordinato alla **presentazione** da parte del gestore del distributore allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della **DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive)**, corredata da eventuali allegati. **Avvio immediato.**

Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

### **Allegati:**

Mod. F-17 *La presente comunicazione deve essere presentata al SUAP come modello a sé stante (senza necessità di ulteriori moduli) in occasione di ogni variazione (nuova installazione, trasferimento, sostituzione o rimozione di apparecchi) da parte di ditte già in esercizio nell'ambito dello stesso Comune.*

*N.B: In caso di prima installazione da parte di una nuova ditta nell'ambito del Comune, deve essere presentata la DUAAP completa degli allegati ordinari (vedasi mod. B3)*

### **Dove rivolgersi**

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell'attività è competente il **SUAP del Comune di Lodè.**

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : [agosanna@tiscali.it](mailto:agosanna@tiscali.it)

Posta elettronica certificata: [suap@pec.comune.lode.nu.it](mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it)

### **Modulistica**

<http://www.sardegناسuap.it/>

### **Normativa di Riferimento:**

[Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006, titolo III, articoli 20/23, 25, 30/35 - disciplina generale delle attività commerciali](#)

[Legge Regionale n. 17 del 6/12/2006, articoli 8 e 10 - modifiche alla legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006](#)

[Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.pdf](#)

T.U.L.P.S. s.m.i\1931\_773 [http://www.tuttocamere.it/files/camcom/1931\\_773.pdf](http://www.tuttocamere.it/files/camcom/1931_773.pdf)

Reg. T.U.L.P.S. s.m.i\1940\_635. [http://www.tuttocamere.it/files/Archivio/1940\\_635.pdf](http://www.tuttocamere.it/files/Archivio/1940_635.pdf)

[Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.pdf](#)

f